



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento Scavi

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 27/10/2005
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 166 del 18/01/2007
Aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 219 del 26/03/2014

Art. 1
Ambito normativo

1. Le concessioni, per la posa e per la manutenzione delle reti dei pubblici servizi, interessanti i beni demaniali ed il patrimonio indisponibile della Provincia di Roma, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento secondo le vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada), al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada), al D.Lgs del 15/11/1993 n. 507, al D.Lgs 446 del 15/12/1997, alla L. del 23/12/1999 n. 488, al D.Lgs. 259/03 ed alla direttiva 3 Marzo del 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
Definizioni

1. Per scavo s'intende qualsiasi apertura temporanea, del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

2. Per concessione si intende l'atto amministrativo che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone.

3. Per occupazione temporanea si intende l'occupazione autorizzata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori.

4. Per occupazione permanente si intende l'occupazione autorizzata in base ad una concessione con effetto permanente.

5. Per Enti si intendono tutti i soggetti pubblici e privati che gestiscono reti di pubblici servizi, ad esclusione dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

6. Per intervento urgente si intende un'apertura temporanea su rete esistente, che comporta lavori, da eseguire nel tempo massimo di 48 ore, mirati a riparare un'interruzione o un guasto della rete, che sospenda il pubblico servizio o costituisca rischio per gli utenti.

7. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai privati che debbono eseguire allacci alle utenze pubbliche e private.

Art. 3
Autorizzazione – Concessione

1. Chiunque voglia eseguire scavi per l'esecuzione di qualunque lavoro inerente l'allaccio, la posa o la riparazione di reti di pubblici servizi, inclusi gli interventi di

somma urgenza di cui al successivo art. 13, deve, a norma del presente Regolamento, essere autorizzato.

2. Chiunque voglia occupare in modo permanente beni demaniali e del patrimonio indisponibile della Provincia deve ottenere la concessione. Il provvedimento di concessione viene emesso contestualmente all'autorizzazione dei lavori e conserva la validità con l'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8. In caso di mancata emissione del certificato di regolare esecuzione la concessione deve ritenersi decaduta.

Art. 4 **Istanza**

1. La domanda per eseguire scavi deve essere redatta su carta resa legale – come da disciplinare predisposto dall'Amministrazione Provinciale - ed essere sottoscritta dal privato o dal rappresentante legale di Ente esercente il servizio.

2. Alla domanda debbono essere allegati i versamenti di cui all'art. 7 e gli elaborati tecnici richiesti dalla Provincia.

3. Se la domanda risulta incompleta, errata o priva dei versamenti di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione può richiedere un'integrazione dei documenti o dei versamenti; nell'ipotesi di silenzio, la richiesta di autorizzazione deve considerarsi decaduta.

Art. 5 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata o negata dal Dirigente (o Responsabile) del Servizio entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo del Servizio interessato.

2. I dinieghi debbono essere motivati e debbono riportare l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

3. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte delle Società di cui all'art. 2 del D.Lgs. 259/2003, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavoro di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

4. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo il responsabile del procedimento o l'Autorità competente comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda con il diritto per gli stessi di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il

termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione la quale interrompe i termini per la conclusione del procedimento.

5. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, ambientali e, comunque, in tutti i casi in cui la realizzazione rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

6. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, la Provincia potrà disporre l'esecuzione del lavoro, oltre che nel normale orario, ove ritenuto necessario per motivi contingenti:

- 1) esclusivamente nelle ore notturne con riapertura della sede stradale nelle ore diurne;
- 2) esclusivamente nelle ore diurne per periodo lavorativo anche superiore alle 12 ore giornaliere, compreso il sabato;
- 3) in maniera continuativa, sia nelle ore diurne che in quelle notturne, compresi i giorni festivi;
- 4) esclusivamente la domenica o giornata festiva;
- 5) rispettando orari specifici da indicare nel titolo autorizzativo;

7. Il titolare è tenuto a custodire l'atto e ad esibirlo ad ogni richiesta.

Art. 6

Programmazione degli interventi dei gestori delle reti di pubblici servizi

1. Per gli interventi di ampliamento o rinnovo delle reti tecnologiche che impegnino vaste superfici del suolo pubblico o strade di grande traffico gli Enti, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali devono predisporre un piano degli interventi che rispetti scrupolosamente la programmazione triennale dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 7

Versamenti per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione è subordinato:

- 1) al versamento dei diritti di segreteria ed istruttoria;
- 2) al versamento di una somma corrispondente all'importo presunto del canone di occupazione temporanea calcolato secondo la formula indicata nell'allegato A al presente Regolamento;
- 3) alla costituzione di un deposito cauzionale, anche mediante polizza fidejussoria. I depositi cauzionali e le polizze fidejussorie – escluse quelle cumulative – saranno svincolate dopo l'emissione, da parte del Direttore dei lavori, del certificato di regolare esecuzione nonché dopo la redazione, da parte del competente Servizio Tecnico dell'Amministrazione, della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale

o, in mancanza, decorsi 3 mesi dell'emissione e trasmissione alla Provincia, da parte del Concessionario, del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di scavi urgenti sarà corrisposto il versamento inerente i diritti di segreteria ed istruttoria nonché una somma omnicomprensiva in luogo degli ulteriori adempimenti di cui sopra.

3. I versamenti di cui al punto 2) non sono dovuti nel caso in cui i lavori vengano eseguiti su reti di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

4. I richiedenti sono tenuti al pagamento di eventuali, effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, posti a carico dell'operatore.

5. I relativi importi sono riportati nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 8 **Tempi - Proroghe - Rinnovo**

1. L'autorizzazione decorre dal primo giorno di validità e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno di validità.

2. I lavori debbono iniziare entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza dell'atto previa comunicazione alla Provincia della data d'inizio lavori. Prima della scadenza di tale termine, l'istante, qualora intenda ugualmente eseguire i lavori previsti, potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, previo pagamento dei diritti di segreteria pari a € 31,00.

3. L'Amministrazione Provinciale potrà modificare, per sopravvenute e dichiarate esigenze di interesse pubblico, la data d'inizio dei lavori e la durata, indicate dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi o verificare che i lavori vengano effettuati con tempi e turni diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

4. Entro 7 giorni dal termine dei lavori il concessionario e/o il direttore dei lavori dovranno darne formale comunicazione al competente ufficio provinciale. Il Concessionario dovrà provvedere a fornire apposito certificato, sottoscritto dal proprio Direttore dei lavori, attestante la rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato, a seguito del quale la Provincia provvederà a redigere, nei 90 giorni successivi, la dichiarazione di regolare esecuzione dei relativi lavori di ripristino del corpo stradale.

5. Il mancato rispetto delle formalità sopra descritte comporterà l'irrogazione di una penale giornaliera di € 250,00.

6. L'emissione della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale non esonera il concessionario da eventuali responsabilità e danni che dovessero verificarsi nei termini previsti dalla normativa vigente.

7. Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori potrà essere prorogato unicamente per cause non prevedibili e su richiesta motivata e documentata.

8. Le richieste di proroga dovranno pervenire prima della scadenza del titolo autorizzatorio; in caso contrario l'interessato dovrà ottenere, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione. La decadenza dell'atto autorizzatorio comporta la decadenza della concessione

9. La richiesta di proroga comporta il versamento integrativo dei diritti di segreteria pari ad € 31,00 e degli oneri relativi al canone di occupazione temporanea previsto al punto 2 del precedente art. 7.

Art. 9

Rilascio concessione e canone

1. Contestualmente all'autorizzazione di inizio lavori, l'Amministrazione adotta il provvedimento di concessione che consente l'occupazione del sottosuolo per un massimo di anni 29 e comporta il pagamento di un canone annuale.

2. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti Locali il canone non è dovuto.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali, ai servizi medesimi, il canone, che in nessun caso potrà essere inferiore a € 516,00, viene determinato:

- 1) nella misura di € 0,15 per utenza per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;
- 2) nella misura di € 0,13 per utenza per i Comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti moltiplicato per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale ai sensi dell'art. 18 della legge 18.12.1999.

4. La previsione di tale canone forfettario sostituisce l'imposizione proporzionata alle occupazioni effettivamente realizzate e pertanto esenta gli innesti e gli allacci dei privati agli impianti di erogazione.

5. Tali importi sono rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il canone deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno. E' fatto obbligo alle aziende di presentare alla Provincia di Roma entro il mese di gennaio di ogni anno, apposita dichiarazione contenente il numero delle utenze servite in ogni Comune del territorio Provinciale.

Art. 10 **Convenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 67, c. 5 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'art. 28 C.d.S. e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, per l'uso o l'occupazione del suolo, del sottosuolo o del sopraluogo relativi alle sedi stradali Provinciali.

2. La Convenzione fisserà le procedure amministrative per il rilascio delle singole autorizzazioni e concessioni per l'attraversamento, l'uso e l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo delle strade provinciali; definirà inoltre le modalità da adottarsi per l'esecuzione dei lavori di posa ed installazione nonché per gli eventuali lavori di rifacimento e manutenzione delle reti insistenti sulle suddette aree.

3. La durata della Convenzione non dovrà essere superiore ad anni 10.

Art. 11 **Revoche e sospensioni**

1. La concessione può essere revocata:

- a) quando il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione senza darne preventiva comunicazione alla Provincia; in tal caso si provvede al recupero del canone maturato e ad applicare una sanzione pecuniaria di importo pari al nuovo canone dovuto;
- b) quando le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata;
- c) nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo diffida della Provincia;

2. La concessione decade, altresì, nell'ipotesi di decadenza o revoca dell'atto autorizzatorio.

3. La modifica di ufficio e le sospensioni sono comunicate, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 1990 e successive modifiche. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge.

4. Qualora per cause imprevedute e non prevedibili, non imputabili al concessionario, opportunamente accertate e riconosciute dalla Amministrazione Provinciale, non si possa procedere alla ultimazione dei lavori di ripristino ed alla riconsegna dell'area interessata dallo scavo, la sospensione potrà essere richiesta e concessa entro il termine di validità dell'autorizzazione. In quest'ultima ipotesi nessun onere aggiuntivo graverà sul concessionario.

Art. 12
Rinuncia – Decadenza

1. L'istante può rinunciare all'autorizzazione/concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire, anche via fax o per via telematica alla Provincia almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio dei lavori. In tal caso lo stesso ha diritto alla restituzione di quanto versato eccettuato l'importo di cui al punto 1 dell'art. 7.

2. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione/concessione venga respinta o decada per decorrenza dei termini come previsto all'art. 8, al richiedente verranno restituite tutte le somme versate tranne l'importo di cui al punto 1) dell'art. 7.

Art. 13
Interventi urgenti

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, l'interessato è obbligato a darne immediata comunicazione al competente ufficio provinciale a mezzo fax o per via telematica sul modulo fornito dall'Amministrazione Provinciale allegando altresì ricevuta dei versamenti di € 93,00 per diritti di segreteria ed istruttoria e di € 400,00 a titolo di somma omnicomprensiva dei lavori realizzati.

2. Laddove l'intervento si protragga oltre le 48 ore l'istante dovrà regolarizzare la pratica utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione ed integrando la propria richiesta con gli ulteriori versamenti previsti per gli scavi generici di cui all'All. A del presente Regolamento.

3. Resterà comunque fermo l'obbligo, da parte dell'interessato, di osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dalla Provincia, che si rendessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Art. 14
Condotta dei lavori

1. Nella esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento, a quelle del Capitolato Generale per gli Appalti LL.PP. (D.M. 145/2000), nonché alle prescrizioni tecniche riportate nel disciplinare predisposto dall'Amministrazione al riguardo.

2. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni alla proprietà dell'Amministrazione Provinciale e ad eventuali altri sottoservizi presenti, la Ditta è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia con particolare riferimento alle verifiche delle tubazioni. Le certificazioni verranno prodotte dall'impresa esecutrice, approvate dalla Direzione Lavori e trasmesse all'Amministrazione entro il

termine di rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale.

Art. 15

Metodologie particolari di intervento e di allocazione dei servizi

1. Quando sussistono particolari esigenze di traffico o di altra natura, la Provincia potrà prescrivere che l'esecuzione dei lavori avvenga adottando tecniche particolari di scavo.

2. Nel caso in cui, acquisita l'assoluta conoscenza delle preesistenze nel sottosuolo, la posa di impianti o canalizzazioni venga effettuata adottando tecniche di scavo che consentono di non interessare la superficie stradale (microgallerie, spingitubo, etc.) non sono dovuti gli oneri per l'autorizzazione/concessione di cui al punto 3 dell'art.7.

Art. 16

Oneri generali

1. Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni/concessioni dovranno rispettare i manufatti, le canalizzazioni dei pubblici servizi dei privati e le alberature esistenti e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati. I titolari delle autorizzazioni/concessioni non sono esonerati da responsabilità per eventuali danni che si verifichino successivamente all'emissione della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale di cui al precedente art. 8.

2. Per la precisa conoscenza dell'ubicazione delle reti dei pubblici servizi nel sottosuolo, anche allo scopo di garantire la sicurezza dei cantieri nei lavori di scavo, nelle more della redazione di idonea cartografia unica informatizzata del territorio Provinciale, gli Enti dovranno, comunque, aggiornare le loro planimetrie riportando su base cartacea e su supporto informatizzato in formato DXF o ARCVIEW i tracciati delle canalizzazioni, con indicata la distanza dall'asse stradale oggetto delle autorizzazioni/concessioni rilasciate. Per le canalizzazioni dovranno essere, inoltre, caratterizzati i punti singolari (punti di deviazione planimetrica, posizione dei pozzetti etc.) ed indicate la dimensione e la loro profondità di posa riferita a quella della superficie esistente.

3. Eventuali integrazioni e/o modifiche alla metodologia sopra indicata per la rappresentazione cartografica delle reti potranno essere apportate con apposita circolare a seguito di futuri sviluppi tecnologici nella materia.

4. In conseguenza dei propri compiti d'istituto l'Amministrazione si riserva di adottare, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, apposita circolare esplicativa che potrà essere aggiornata e/o integrata in relazione alla progressione degli studi sulle tecniche e metodologie di scavo.

5. I Servizi Tecnici della Provincia nell'azione di controllo e al fine di acquisire elementi statistici sperimentali per la verifica di idoneità dei materiali e metodologie impiegate nel ripristino degli scavi, potranno disporre, a cura e spese del richiedente l'autorizzazione/concessione, il prelievo di campioni e/o l'esecuzione di prove e controlli sui cavi ripristinati o in corso di realizzazione.

Art. 17 **Sorveglianza e custodia**

1. I soggetti autorizzati saranno ritenuti unici responsabili di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, animali o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e sono tenuti a garantire il pronto intervento, diurno e notturno, per la riparazione di avvallamenti, buche ed altri pericoli per la circolazione anche derivanti dal verificarsi di qualsiasi evento metereologico.

2. I soggetti autorizzati sono inoltre tenuti a provvedere a propria cura e spese ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, anche in osservanza delle disposizioni impartite dai competenti Servizi Tecnici di Viabilità.

Art. 18 **Vigilanza**

1. L'Amministrazione Provinciale vigila ed accerta violazioni, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla conformità del tracciato dello scavo rispetto a quanto autorizzato ed accerta eventuali violazioni al riguardo.

Art. 19 **Sanzioni**

1. Qualora i titolari delle autorizzazioni/concessioni non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni/concessioni stesse, ferme restando le penali di cui al successivo art. 20, l'Amministrazione potrà disporre la revoca dell'autorizzazione/concessione, la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi, salvo eventuale azione penale e ulteriore risarcimento del maggior danno.

2. I funzionari degli Uffici Tecnici e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione.

Art. 20 **Penalità**

1. I lavori devono essere terminati nei tempi stabiliti nell'autorizzazione/concessione, pena l'applicazione delle seguenti penali:

- per lavori sulla carreggiata stradale eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nell'autorizzazione/concessione la penale giornaliera è pari al doppio dell'importo dovuto per i diritti di segreteria ed istruttoria di cui al punto 1) dell'allegato A;
- per lavori sulle pertinenze stradali eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nell'autorizzazione/concessione la penale giornaliera è pari ad 1,5 volte l'importo dovuto per i diritti di istruttoria e segreteria di cui al punto 1) dell'allegato A.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori e comunque prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si verificano danni di cui al presente art. 17, il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla loro riparazione. In difetto l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata.

Art. 21 **Norme Finali**

1. Il presente sostituisce tutte le disposizioni in materia contenute in precedenti delibere dell'Amministrazione.

2. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si applica la legislazione vigente in materia.

ALLEGATO A

Gli importi di cui ai successivi punti sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

IMPORTI DA VERSARE PER SCAVI GENERICI:

- 1) diritti di segreteria e istruttoria € 93,00;
- 2) Tariffa giornaliera per occupazione temporanea:

A) Per i fiancheggiamenti:

$$3(100+L) G t$$

dove:

L = lunghezza scavo/conduffura in metri lineari giornaliera

G =giorni durata lavori intero periodo

t= tariffa pari a € 0,68/mq per le strade di primacategoria (cat. A) e € 0,38/mq per le strade di seconda categoria (cat. B)

B) Per gli attraversamenti:

$$atG$$

dove:

a= 300

t= tariffa pari ad € 0,68/mq per le strade di prima categoria (cat. A) e € 0,38/mq per le strade di seconda categoria (cat. B)

- 3) Il deposito cauzionale, costituito anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, viene determinato nella misura del 120% del costo degli eventuali lavori di intervento della Provincia per rinterro, nuovo scavo, pavimentazione e segnaletica, pari a non meno di € 46,00 x metro lineare di scavo.

IMPORTI DA VERSARE PER SCAVI URGENTI:

a) Per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;

- a.1) diritti di segreteria e istruttoria € 93,00;

Se i lavori si protraessero oltre le 48 ore previste, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali dovranno:

- a.2) costituire il deposito cauzionale così come previsto dal punto 4 dell'art.7

b.) Per gli Enti:

- b.1) diritti di segreteria e istruttoria € 93,00;

- b.2) tariffa omnicomprensiva € 400,00;

Se i lavori si protraessero oltre le 48 ore previste, oltre la tariffa omnicomprensiva, gli Enti dovranno:

- 1) corrispondere per i giorni eccedenti un importo aggiuntivo pari al canone di occupazione temporanea giornaliera calcolato per gli scavi generici;
- 2) costituire il deposito cauzionale così come previsto dal punto 4 dell'art. 7.